



## **COMUNE DI SARNO**

**(Provincia di Salerno)**

Piazza IV Novembre  
84087 – Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 - 0818007284  
Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it  
protezionecivilesarno@pec.it

---

### ***ORDINANZA SINDACALE***

*Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Divieto di bevande alcoliche dalle ore 18. Divieto di assembramenti. Chiusura dei parchi e delle ville comunali. Chiusura delle ludoteche. Raccomandazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione, sull'osservanza delle distanze di sicurezza, su spostamenti inutili ed evitabili, sul divieto di assembramenti nelle abitazioni private, come da disposizioni normative vigenti.*

### ***IL SINDACO***

#### **PREMESSO CHE**

- L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto - legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.
- Le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti – Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.

#### **CONSIDERATO CHE**

- E' pervenuta nota dell'ASL SA, Dipartimento di Prevenzione, del 17 Febbraio 2021, sottoscritta dal dott. Antonio Bello, Responsabile della UOPC, indirizzata al Vice – Sindaco della città di Sarno, con la quale si segnala il significativo incremento dei casi positivi al Covid19 nel territorio comunale osservati dal 01/02, da considerarsi indice predittivo di potenziale ulteriore crescita dei contagi in proiezione futura;

- Secondo le ultime rilevazioni, il numero dei casi positivi è in crescita, anche grazie al diffondersi delle varianti del virus, identificate come “inglese”, ecc..che hanno dimostrato una maggiore capacità di diffusione e di virulenza;
- Il Ministro della Salute ha sottoscritto Ordinanza con la quale ha confermato il livello di allarme arancione della Regione Campania, sulla base del dato statistico dell'indice RT che, nella nostra regione, è salito all'1,16 (1,07-1,25), confermando le previsioni dell'unità di crisi regionale e dell'ASL SA.
- Al fine di evitare il contagio, è opportuno adottare provvedimenti per evitare assembramenti e stazionamenti nelle principali piazze della città, nei parchi e nelle ville comunali, anche mediante il controllo della vendita di bevande alcoliche, avendo notato, soprattutto nelle ore serali, la formazione di gruppi ed assembramenti, al solo fine di consumare tali prodotti;
- E' opportuno, sempre al fine di contenere il contagio, sospendere l'attività delle ludoteche nonché delle attività ricreative o di studio compiute nei luoghi chiusi con la presenza di bambini che, essendo luoghi con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei bambini, possono essere paragonate alle scuole d'infanzia, in quanto potrebbero essere causa della nascita di focolai di contagio.

**Richiamate le proprie precedenti ordinanze relative alle misure adottate per evitare il diffondersi della pandemia.**

**FATTI SALVI** ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza.

**Visto l'art. 32 della Costituzione italiana** che tutela il diritto alla salute.

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

**Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** che prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

## **ORDINA**

**In via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, fino a revoca della presente:**

- Il divieto per tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e distributori automatici H24, di vendita, a partire dalle ore 18:00 e fino alla chiusura, delle bevande alcoliche e generi assimilabili; Rimane consentita la vendita effettuata dagli esercizi pubblici nella sola forma della consegna a domicilio.
- Il divieto di stazionamento nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi pubblici, il divieto di assembramenti e la formazione di gruppi o piccoli gruppi, con particolare riferimento a piazza 5 Maggio, Corso Giovanni Amendola, piazza Mercato, Lungo Fiume, piazza Marconi, piazza Duomo in località Episcopio, Piazza Luciano De Crescenzo in località Lavorate, Piazzetta Foce, e zone limitrofe, dove è consentito il solo transito, con divieto di permanenza e di stazionamento, soprattutto se in gruppi, su panchine, muretti ecc... . E' fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali

legittimamente aperti, con divieto di stazionamento innanzi agli stessi, agli uffici e servizi pubblici ed alle abitazioni private;

- La chiusura dei parchi pubblici e ville comunali, facendo salvo l'accesso alle eventuali attività commerciali, solo per gli orari consentiti dalla normativa nazionale per l'attività di ristorazione;
- La chiusura delle ludoteche o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative o di studio per bambini.

## **RACCOMANDA**

Alla luce delle disposizioni normative vigenti, l'utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine) nei luoghi chiusi ed all'aperto, il rispetto delle distanze di sicurezza, la sanificazione dei luoghi, la sanificazione delle mani, di evitare spostamenti inutili ed evitabili, di evitare assembramenti anche nelle abitazioni private, l'organizzazione di feste e cerimonie private, di evitare comportamenti poco prudenti, al fine di contenere il diffondersi del contagio.

## **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno, la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno, la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

## **DISPONE LA TRASMISSIONE**

- Alla Cooperativa 5 Sensi in qualità di concessionario del Parco 5 Sensi;
- Al Comitato Piazza Croce 2000 relativamente ai giardini piccoli di Villa Lanzara;
- Al Comitato Serrazzete – Fontanelle relativamente all'area di Serrazzete;
- All'Associazione La Cavea relativamente al Parco Sarrastri;
- Al sig. Russo Raimondo relativamente alla Villa Comunale;
- Alle ludoteche del Comune di Sarno
- All'Ufficio scolastico Provinciale e Regionale.
- Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Servizi Sociali, per quanto di sua competenza.
- Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura – UTG di Salerno per doverosa informazione.
- Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro per quanto di sua competenza.
- Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.
- All'Asl di competenza territoriale.
- Alla Regione Campania.
- Alla Provincia di Salerno.
- Alla Protezione Civile della Regione Campania.

**AVVERTE CHE**

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii..

**AVVISA CHE**

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

*IL SINDACO*

*Dott. Giuseppe Canfora*